



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2010

Disposizioni in materia di corsi di formazione professionale per detenuti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà prevede, al primo comma dell'articolo 20, che sia favorita la partecipazione dei soggetti detenuti in carcere a corsi di formazione professionale. La materia è stata successivamente disciplinata in modo dettagliato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) che, all'articolo 42, stabilisce che le direzioni degli istituti penitenziari promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti, allo scopo di favorire la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale. L'amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove protocolli d'intesa con gli enti locali allo scopo di garantire al detenuto la continuità della frequenza e la possibilità di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione dall'istituto.

In tale quadro si colloca il presente disegno di legge che reca disposizioni in materia di frequenza di corsi di formazione profes-

sionale da parte di soggetti che, per vari motivi, si trovano detenuti in carcere.

Il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, prevede, al comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, la partecipazione dei soggetti detenuti in carcere a più corsi di formazione professionale, anche contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni, e fino ad un massimo di dodici ore giornaliere.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'ammissione agli esami di fine corso, è sufficiente che i detenuti abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni.

Il comma 3, infine, estende quanto prescritto al comma 2 anche ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria.

Con queste disposizioni si otterrà una maggiore professionalizzazione dei reclusi con conseguente maggiore possibilità di trovare un'occupazione in tempi rapidi, nonché un miglior utilizzo del tempo detentivo a fini di qualificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale, i detenuti in attesa di giudizio ovvero che siano stati condannati con sentenza definitiva possono partecipare a progetti o a corsi di formazione professionale, articolati in lezioni quotidiane, fino ad un massimo di dodici ore giornaliere. Essi possono altresì frequentare più di un corso di formazione professionale contemporaneamente, purché l'orario delle singole lezioni non presenti sovrapposizioni e non superi complessivamente dodici ore giornaliere.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano totalizzato almeno il 50 per cento delle presenze alle lezioni sono ammessi a sostenere gli esami prescritti al termine di ciascun corso di formazione professionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, altresì, ai detenuti che frequentano corsi di formazione professionale di natura ordinaria.

